

La Corte di giustizia UE, nel definire l'ambito applicativo della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 - recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - oltre a ritenere non conforme alla normativa europea il criterio di calcolo degli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, utilizzato dal diritto italiano, ha dichiarato che la normativa europea osta a una normativa nazionale che preveda che i sistemi di distribuzione chiusi non siano soggetti all'obbligo di accesso dei terzi.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, sentenza, 28 novembre 2018, C-262/17, C-263/17 e C-273/17 – Solvay Chimica Italia SpA e altri

Energia elettrica – Unione europea – Sistemi di distribuzione – Definizione.

Energia elettrica – Unione europea – Sistemi di distribuzione chiusi – Esenzioni.

Energia elettrica – Unione europea – Sistemi di distribuzione chiusi – Accesso dei terzi – Obbligo.

Energia elettrica – Unione europea – Sistemi di distribuzione chiusi – Oneri di dispacciamento a carico degli utenti – Criteri di calcolo.

L'articolo 2, punto 5, e l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, devono essere interpretati nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, costituiti a fini di autoconsumo prima dell'entrata in vigore di tale direttiva e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva. (1)

L'articolo 28 della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, che sono stati classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, possono, a tale titolo, essere unicamente esentati da quest'ultimo dagli obblighi previsti al paragrafo 2 del predetto articolo, fatta salva la possibilità che tali sistemi siano, ad altro titolo, idonei a rientrare in altre esenzioni previste da tale direttiva, in particolare quella stabilita all'articolo 26, paragrafo 4, della stessa, qualora soddisfino le condizioni ivi previste, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. In ogni caso, tale Stato membro non può ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla suddetta direttiva. (2)

L'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, non sono soggetti all'obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l'accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettabili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica. (3)

L'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso. (4)

(1-4) I. – Con la sentenza in rassegna, la Corte di giustizia UE, adita dal T.a.r. per la Lombardia, dopo aver esaminato l'ambito applicativo della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 - recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, con particolare riferimento alla nozione di sistema di distribuzione - ha individuato le categorie di esenzioni delle quali possono essere destinatari i sistemi di distribuzione chiusi e ha dichiarato che la normativa europea osta a una normativa nazionale, come quella italiana, che preveda che i sistemi di distribuzione chiusi non siano soggetti all'obbligo di accesso dei terzi. Inoltre, la Corte ha dichiarato non conforme al diritto europeo la normativa italiana nella parte in cui prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovino nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporti costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso.

II. – Le parti ricorrenti nei procedimenti principali sono proprietarie o gestori di reti private per la distribuzione di energia elettrica che sono state ascritte alla categoria dei sistemi di distribuzione chiusi. Hanno, pertanto, impugnato la deliberazione n. 539 del 2015 resa

dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, avente ad oggetto *“Regolamento dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi”*, per il motivo che quest’ultima, applicando ai sistemi di distribuzione chiusi le stesse regole applicabili alle reti pubbliche di distribuzione, senza dettare una disciplina che tenga conto delle specificità di tali sistemi chiusi, sarebbe contraria alle disposizioni della direttiva 2009/72/CE. Le ricorrenti hanno, tra l’altro, impugnato la deliberazione in questione nella parte in cui prevede l’applicazione degli oneri per il servizio di dispacciamento in relazione a ciascun utente allacciato a un sistema di distribuzione chiuso, senza che l’intera rete privata, nel suo complesso, sia trattata come un unico utente di tale servizio e l’applicazione dei corrispettivi dovuti a titolo di oneri generali di sistema elettrico al consumo di energia di ogni singolo utente allacciato a un sistema di distribuzione chiuso, anche ove l’energia sia prodotta all’interno della rete.

Il T.a.r. per la Lombardia, sez. II, ordinanza 14 aprile 2017, n. 882 (in *Riv. Giur. Edilizia*, 2017, I, 215), ha quindi proposto alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti interpretativi:

- a) *“se le previsioni della direttiva 2009/72/CE, e in particolare l’art. 3, nn. 5) e 6), e l’art. 28, debbano essere interpretati nel senso che costituisca necessariamente una rete elettrica, e quindi un “sistema di distribuzione”, ai sensi della stessa direttiva, un sistema costituito e gestito da un soggetto privato, al quale siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo, e che sia connesso a sua volta con la rete pubblica, senza la possibilità di escludere da tale classificazione i sistemi privati con tali caratteristiche costituiti prima dell’entrata in vigore della direttiva e nati originariamente per finalità di autoproduzione”;*
- b) *“in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l’unica possibilità offerta dalla direttiva per valorizzare le peculiarità di una rete elettrica privata sia quella di ascriverla alla categoria degli SDC di cui all’art. 28 della stessa direttiva, ovvero se sia consentito al legislatore nazionale individuare una diversa categoria di sistemi di distribuzione soggetti a una disciplina semplificata, diversa da quella dettata per gli SDC”;*
- c) *“indipendentemente dalle precedenti questioni, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che ai sistemi di distribuzione chiusi di cui all’art. 28 sia imposto in ogni caso l’obbligo di connessione di terzi”;*
- d) *“indipendentemente dalle precedenti questioni, se la classificazione di una rete elettrica privata come sistema di distribuzione chiuso, ai sensi dell’art. 28 della direttiva 2009/72/CE, consenta al legislatore nazionale di prevedere, in favore di tale sistema, soltanto le deroghe al regime generale dei sistemi di distribuzione espressamente contemplate dall’art. 28 e dall’art. 26, paragrafo 4 della stessa direttiva, ovvero se – alla luce di quanto espresso nei “considerando” (29) e (30) della direttiva – sia permesso ovvero imposto allo Stato membro di prevedere ulteriori eccezioni all’applicazione della*

disciplina generale dei sistemi di distribuzione, in modo da assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nei suddetti considerando”;

- e) *“nel caso in cui la Corte ritenga possibile o doveroso, da parte dello Stato membro, dettare una disciplina che tenga in considerazione la specificità dei sistemi di distribuzione chiusi, se osti alle previsioni della direttiva 2009/72/CE – e in particolare ai “considerando” (29) e (30); all’art. 15, paragrafo 7; all’art. 37, paragrafo 6, lett. b); all’art. 26, paragrafo 4 – una normativa nazionale, quale quella rilevante nel presente giudizio, che sottoponga i sistemi di distribuzione chiusi a una disciplina in materia di dispacciamento e unbundling del tutto analoga a quella dettata per le reti pubbliche e che, in materia di oneri generali di sistema elettrico, preveda che la corresponsione di tali corrispettivi sia in parte commisurata anche all’energia consumata all’interno del sistema chiuso”.*

III. – Con la sentenza in commento la Corte di giustizia, dopo aver descritto il quadro normativo di riferimento europeo e italiano, ha osservato che:

- f) con la prima questione viene chiesto di chiarire se, in base all’art. 2, punto 5, e all’art. 28, par. 1, della direttiva 2009/72, sistemi costituiti a fini di autoconsumo prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica, costituiscano sistemi di distribuzione rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva. Nel rispondere affermativamente al quesito proposto, precisa che:
- f1) pur mancando una nozione di sistema di distribuzione, l’art. 2, punto 5 definisce la nozione di distribuzione come il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ad esclusione della «fornitura» di per sé stessa, nozione quest’ultima che deve essere intesa, secondo l’articolo 2, punto 19, della suddetta direttiva, come la vendita di energia elettrica ai clienti;
 - f2) un sistema di distribuzione è, pertanto, un sistema che serve a inoltrare corrente elettrica ad alta, media e bassa tensione;
 - f3) la data in cui tale sistema è stato costituito e il fatto che esso sia destinato a fini di autoconsumo e gestito da un soggetto privato, al quale siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo, non costituiscono criteri pertinenti per la definizione in questione;
 - f4) ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che

distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e non rifornisce in linea di principio i clienti civili se, a seconda del caso, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza oppure se il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;

- f5) dalla richiamata disposizione risulta che sistemi costituiti a fini di autoconsumo e gestiti da un soggetto privato, ai quali sono allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva, dato che le autorità nazionali competenti possono classificarli come sistema di distribuzione chiuso;
- f6) per quanto concerne la dimensione ridotta del sistema, la direttiva 2009/72, all'articolo 2, punti 26 e 27, fa riferimento a tale criterio soltanto per definire le nozioni di "piccolo sistema isolato" e di "microsistema isolato", con la conseguenza che il legislatore non ha inteso escludere alcuni sistemi di distribuzione dall'ambito di applicazione della direttiva in ragione della loro dimensione o del loro consumo di energia elettrica;
- g) con riferimento ad altre questioni pregiudiziali la Corte ha osservato che:
 - g1) sistemi classificati come di distribuzione chiusi possono, a tale titolo, essere unicamente esentati dagli obblighi previsti dalla direttiva per tale categoria di sistemi, fatta salva la possibilità che siano idonei a rientrare in altre esenzioni previste da tale direttiva qualora soddisfino le condizioni ivi previste;
 - g2) tuttavia, lo Stato membro non può ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla suddetta direttiva;
- h) con riferimento alla ulteriore questione pregiudiziale (relativa al chiarimento sulla esegesi dell'art. 32, par. 1, della direttiva 2009/72/CE) la Corte ha osservato che:
 - h1) in base all'art. 32, par. 1, prima e seconda frase, della direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di attuare un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema;

- h2) il libero accesso dei terzi a tali sistemi costituisce una delle misure essenziali che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell'energia elettrica, in quanto la direttiva 2009/72/CE mira a realizzare un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti;
 - h3) la direttiva lascia agli Stati la scelta dello strumento mediante il quale perseguire tale finalità, ma non è possibile prevedere deroghe in termini generali alla libera accessibilità;
 - h4) le deroghe alla libera accessibilità possono essere previste, ai sensi dell'art. 32, par. 2, della direttiva, solo qualora il gestore sia privo della necessaria capacità, purchè il rifiuto sia debitamente motivato. Si tratta di una previsione che richiede di valutare caso per caso l'ammissibilità del rifiuto e che non autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe generali e in mancanza di una valutazione concreta dell'incapacità tecnica del sistema di soddisfare la richiesta di accesso proveniente da terzi;
- i) circa l'ultima questione pregiudiziale la Corte ha osservato che:
- i1) il servizio di dispacciamento consente al gestore della rete elettrica di procedere al dispacciamento degli impianti di generazione situati in una zona determinata, al fine di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del suo sistema nonché di assicurare il bilanciamento di tale sistema e di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica;
 - i2) le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dal gestore del sistema di trasmissione, comprese quelle per gli addebiti agli utenti della rete, devono essere dettate in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria e devono rispecchiare i costi, secondo un metodo che garantisca che i servizi di bilanciamento siano prestati nel modo più economico possibile e forniscano agli utenti incentivi adeguati;
 - i3) la normativa nazionale prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete pubblica dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non sono più calcolati sulla sola energia elettrica scambiata con la rete pubblica dal sistema di distribuzione chiuso nel suo complesso attraverso il punto di connessione di tale sistema chiuso alla rete pubblica, ma sull'energia elettrica scambiata con il sistema di distribuzione chiuso da ciascun utente di tale sistema attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, allineando così le

norme applicabili a questi ultimi a quelle applicabili agli utenti della rete pubblica, con la conseguenza che gli oneri di dispacciamento si applicano anche all'energia elettrica prodotta all'interno del sistema di distribuzione chiuso;

- i4) il principio di parità di trattamento, quale principio generale dell'Unione europea impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato;
- i5) gli utenti dei sistemi in esame sono allacciati alla rete pubblica e possono ricorrere come qualsiasi altro utente di tale rete, al servizio di dispacciamento;
- i6) tuttavia, a differenza degli altri utenti della rete pubblica, gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, consumando essenzialmente l'energia elettrica prodotta internamente da tale sistema, fanno ricorso alla rete pubblica solo nella misura residua, quando la produzione del sistema di distribuzione chiuso non è sufficiente a soddisfare i fabbisogni dei suoi utenti, in particolare nel caso di un aumento immediato e imprevisto della domanda interna al sistema o di un'interruzione delle unità di produzione allacciate a quest'ultimo a causa di una manutenzione o di un malfunzionamento, ma, a parte tali situazioni eccezionali, spetta al gestore del sistema di distribuzione chiuso garantire il bilanciamento tra la produzione e il consumo all'interno del sistema;
- i7) gli utenti del sistema di distribuzione chiuso non si trovano, quindi, in una situazione identica a quella degli altri utenti della rete pubblica e il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica risulta dover sopportare costi limitati rispetto agli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, dato che questi ultimi ricorrono a detto servizio solo in maniera residua, anche se spetta al giudice del rinvio verificare tali circostanze;
- i8) qualora si verifichi una tale circostanza, una normativa nazionale che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo degli oneri dovuti dagli altri utenti della rete pubblica può essere qualificata, in assenza di una giustificazione oggettiva, come discriminatoria;
- i9) tale metodo: può infatti non presentare un collegamento sufficiente con i costi del servizio di dispacciamento; non sembra idoneo neanche a

incentivare gli utenti a bilanciare la loro produzione e il loro consumo di energia elettrica al fine di limitare il più possibile il ricorso a tale servizio, in quanto l'importo degli oneri per il servizio di dispacciamento dovuti dagli utenti dei sistemi di distribuzione chiusi non presenta un nesso con il volume di energia elettrica scambiata con la rete pubblica.

IV. – Per completezza si segnala:

- j) per quanto concerne le condizioni di accesso alle reti per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e la possibilità che il legislatore nazionale limiti il numero di titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica per un determinato territorio si veda Corte di giustizia UE, 26 ottobre 2017, C-347/16 (in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1507), secondo cui *“gli art. 9, 10, 13 e 14 direttiva 2009/72/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/Ce, l'art. 3 regolamento (Ce) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (Ce) n. 1228/2003, l'art. 2, punto 3, regolamento (Ue) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, letto in combinato disposto con il considerando 3 di quest'ultimo, e l'art. 1, par. 3, regolamento (Ue) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione, non ostano, in circostanze come quelle del procedimento principale, a una normativa nazionale che limita il numero di titolari di licenze di trasmissione di energia elettrica per un territorio determinato”*;
- k) per quanto concerne il calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative edificatorie, si veda: Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5789 (in *Ambiente*, 2016, 216), secondo cui *“ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative edificatorie, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto, ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato, ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse; tali presupposti, infatti, hanno l'evidente finalità di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco e di evitare che iniziative di dimensioni apparentemente limitate possano, in realtà, dar*

vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico del territorio”;

l) con riferimento ai criteri di calcolo per la determinazione dell'energia incentivabile, in relazione agli incentivi Cip 6/92, si veda:

11) Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2014, n. 6430 (in *Foro amm.*, 2014, 3123), secondo cui: *“la determinazione della energia incentivabile effettuata calcolando la differenza tra la produzione lorda dell'impianto - misurata ai morsetti del generatore - e la energia assorbita dai servizi ausiliari, quantificando quest'ultima come la differenza tra la produzione lorda e l'energia immessa in rete, costituisce un criterio coerente con il provvedimento Cip 6/92 e con le delibere in materia dell'Aeeg (in particolare, da ultimo, la delibera n. 2/2006, ma anche la delibera n. 215 del 2004 del 16 dicembre 2004, che all'all. A, art. 6.3 fa riferimento all'«energia elettrica netta»); “il sistema di incentivazione Cip 6/1992 introdotto dalla l. n. 9 del 1991, prevede, secondo le vigenti modalità attuative stabilite dal d.m. 21 novembre 2000, la cessione di energia elettrica al cessionario pubblico (Gse) ad un prezzo incentivato; l'incentivo è concesso non sulla c.d. produzione lorda ma sulla produzione netta di un impianto di generazione elettrica da fonti rinnovabili o assimilate; la produzione lorda di un impianto di generazione è la quantità di energia misurata in uscita dal generatore (ai morsetti di macchina, a monte quindi del punto di immissione in rete); la produzione netta di un impianto di generazione è la differenza tra la produzione lorda e l'energia consumata dai servizi ausiliari, dalle perdite di trasformazione e dalle perdite di linea; dal punto di vista tecnico, la determinazione dei consumi di energia elettrica assorbiti dai servizi ausiliari di centrale assume rilevanza al fine di stabilire la differenza tra la produzione lorda e la produzione netta di un impianto di generazione elettrica”; “la delibera Aeeg n. 2 del 9 gennaio 2006 fonda la nozione di «ausiliarità» sul rapporto di oggettiva funzionalità tra struttura servente ed impianto servito, esplicitando che va qualificata come assorbita dai servizi ausiliari di centrale - e quindi detratta ai fini degli incentivi - quella impiegata per «tutti i servizi ausiliari di trattamento del combustibile»”;*

12) Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5946 (in *Foro amm.*, 2014, 3109), secondo cui: *“ciò che rileva, ai fini del riconoscimento dell'incentivo Cip/6 è la produzione netta di energia, che si ottiene scomputando dalla energia immessa in rete in consumi di energia effettuati per produrla; è irrilevante la distinzione tra produzione di energia e trattamento di rifiuti o tra il carattere polifunzionale o monofunzionale dell'impianto, in quanto ciò che la normativa intende premiare è la produzione di energia realmente immessa in rete, che*

derivi da fonti rinnovabili o assimilate, quale l'incenerimento dei rifiuti"; "ai fini dell'accesso ai benefici Cip 6/92 non è la ipotetica autonomia di alcune parti dell'impianto, ma le concrete modalità di produzione dell'energia incentivata; non rileva quindi la capacità di incenerire rifiuti come processo industriale, in quanto di trasformazione, a prescindere dalla successiva produzione di energia elettrica, ma la giuridica, tecnica e pratica impossibilità per l'impianto stesso di produrre energia elettrica senza la strumentale attività di incenerimento";

m) sull'inapplicabilità del "sovrapprezzo nuovi impianti" in caso di autoconsumo, si vedano:

m1) Cass. civ., sez. I, 21 novembre 2003, n. 17686, secondo cui *"Deve escludersi l'applicabilità, alla fornitura di energia elettrica ad impresa (la spa Terni-società per l'industria e l'elettricità) già autoproduttrice di energia elettrica ed inclusa tra quelle soggette a trasferimento dalla legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica (art. 4 l. n. 1643 del 1962), del costo aggiuntivo rappresentato dal «sovrapprezzo nuovi impianti», introdotto dal titolo VI, 1° comma, della deliberazione del Cip n. 6 del 29 aprile 1992, atteso che - essendo stata esonerata dall'applicazione di detto sovrapprezzo (titolo VI, 2° comma, lett. a) l'energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei propri stabilimenti per le destinazioni consentite dalla l. 9 gennaio 1991 n. 9 art. 20, 22 e 23, tra le quali rientra l'energia prodotta per uso proprio o per uso delle società controllate (cfr. art. 20, 1° comma, cit. l. n. 9 del 1991) - anche la società Terni sarebbe rientrata tra i consumatori di energia esentati dall'applicazione del menzionato sovrapprezzo, se avesse potuto continuare a produrre energia per uso proprio e, quindi, ad autoconsumarla";*

m2) Cass. civ., sez. I, 12 novembre 2003, n. 17021, secondo cui *"Deve escludersi l'applicabilità, alla fornitura di energia elettrica alle ferrovie dello stato, del costo aggiuntivo rappresentato dal «sovrapprezzo nuovi impianti», introdotto dal titolo sesto, 1° comma, della deliberazione del Cip n. 6 del 29 aprile 1992, atteso che - essendo stata esonerata dall'applicazione di detto sovrapprezzo (titolo sesto, 2° comma, lett. a) l'energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei propri stabilimenti per le destinazioni consentite dalla l. 9 gennaio 1991, n. 9 art. 20, 22 e 23, tra le quali rientra l'energia prodotta per uso proprio (cfr. art. 20, 1° comma, cit. l. n. 9 del 1991) - anche le ferrovie dello stato sarebbero rientrate tra i consumatori di energia esentati dall'applicazione del menzionato sovrapprezzo, se avessero potuto continuare a produrre energia per uso proprio e, quindi, ad autoconsumarla";*

n) sul c.d. servizio di *default* si veda Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2014, n. 2986 (in *Foro amm.*, 2014, 1765), secondo cui:

- n1) *“Il servizio di default è un servizio complementare e sostitutivo al servizio di fornitura di ultima istanza, di carattere temporaneo, destinato ad operare quando nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali si verificano, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente resta privo del proprio venditore; in questi casi, il prelievo è effettuato direttamente dal cliente finale sine titulo, cioè indebitamente, perché rimasto allacciato alla rete di distribuzione, anche se privo di un fornitore”;*
- n2) *“l'imposizione del servizio di default alle imprese distributrici non determina alcuna violazione dei principi, comunitari e nazionali, di separazione tra attività di vendita e attività di distribuzione; quest'ultimo non può, infatti, essere qualificato come attività di vendita, essendo al contrario pienamente riconducibile al servizio di bilanciamento, di cui costituisce una fattispecie particolare; il distributore, infatti, non vende energia al cliente finale (il quale non «compra» energia, ma effettua semplicemente prelievi indebiti in assenza di un contratto di fornitura), ma regola ex post i rapporti di indebito oggettivo sorti in seguito ai prelievi effettuati dal cliente rimasto allacciato alla rete di distribuzione”;*
- o) sul procedimento avente ad oggetto impianti di energia elettrica:
- o1) circa il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione di impianti di energia elettrica a fonte rinnovabile si veda Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5249 (in *Foro amm.*, 2014, 2552, e in *Ambiente*, 2015, 103), secondo cui: *“Il gestore di rete elettrica, che di regola si identifica con una società di diritto privato e la cui attività ha per oggetto la fornitura dell'energia elettrica, non è soggetto legittimato a partecipare attivamente al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione di impianti di energia elettrica a fonte rinnovabile e, quindi, anche alla conferenza di servizi, atteso che ai sensi del d.m. 10 settembre 2010 punto 14.1, il relativo procedimento riguarda in via esclusiva le p. a. interessate”;* *“Nella procedura avente ad oggetto l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, poiché il fine perseguito sia dalla fonte normativa regionale, sia dal d.m. 10 settembre 2010 punto 13.1 lett. f), s'identifica nella necessità di conferire certezza alla «connettibilità» dell'impianto alla rete, il che equivale alla stessa sua materiale «fattibilità», alla conferenza di servizi deve essere presentato un progetto completo e del tutto affidabile sotto il profilo tecnico”;*
- o2) circa il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di elettrodotti facenti parte della rete elettrica nazionale, si veda Cons Stato, sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3205 (in *Riv. giur. ambiente*, 2013, 741 (m), con nota di

MARTINO, e in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 1686), secondo cui *“In materia di realizzazione di elettrodotti facenti parte della rete elettrica nazionale di cui al d.l. 29 agosto 2003 n. 239 conv. nella l. 27 ottobre 2003 n. 290, non è necessario che l’intesa regionale proceda da una completa istruttoria; anzitutto, infatti, la regione partecipa necessariamente al successivo procedimento preordinato a valutare l’autorizzabilità dell’opera per esprimervi un parere motivato (e quindi necessariamente istruito); in secondo luogo, l’intesa di cui al 1° comma del d.l. 29 agosto 2003 n. 239 è prevista in una fase preliminare alla vera e propria valutazione del progetto; inoltre, postulare una piena motivazione dell’intesa (in ciò dovendosi ricondurre, come si è detto, il preteso obbligo di completa istruttoria) significherebbe appiattirne la portata sulla vera e propria partecipazione al procedimento unico, configurando una ingiustificata ripetizione valutativa, oltretutto in contrasto con le esigenze di celerità che la norma intende presidiare; infine, dal momento che l’accertamento della conformità urbanistica spetta al ministero in sede di procedimento unico, sarebbe illogico pretendere che, invece, la completa disamina di tale conformità appartenga alla regione ai fini dell’espressione dell’intesa”*;

p) per quanto concerne i rapporti tra la legislatore nazionale e regionale in materia di energia elettrica:

p1) con riferimento alla autorizzazione della costruzione e dell’esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto si veda Corte cost., 5 novembre 2015, n. 215 (in *Foro it., Rep.*, 2015, voce *Regione*, n. 325), secondo cui *“È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 1° comma, l.reg. Veneto 22 ottobre 2014, n. 30, impugnato dal presidente del consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 1 sexies d.l. 239 del 2003, in quanto ha introdotto, con riguardo alle opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt, un’esenzione dall’autorizzazione per le varianti di tracciato che non superino i 500 metri; la censura, concernente la lesione della potestà dello stato di autorizzare la costruzione e l’esercizio di elettrodotti «facenti parte della rete nazionale di trasporto», è formulata mediante la mera denuncia della violazione di una norma interposta, senza che siano indicati il principio fondamentale di cui quest’ultima sarebbe espressione e la materia di competenza concorrente cui sarebbe riconducibile; né risulta pertinente il riferimento all’art. 117, 2° comma, lett. s), cost., poiché nella fattispecie normativa in oggetto appare centrale il profilo afferente alla regolamentazione e al controllo delle attività di realizzazione della rete elettrica in vista di un efficiente approvvigionamento dei diversi ambiti territoriali; si*

- verte, quindi, nella materia, attribuita alla potestà legislativa concorrente riguardante la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»»;*
- p2) con riferimento alla possibilità per la Regione di introdurre prescrizioni preventive per il rilascio dell'autorizzazione in favore del gestore, si veda Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 22 luglio 2014, n. 435, secondo cui *“In un contesto in cui il rapporto contrattuale tra produttori di energia e gestore della rete è disciplinato a livello pubblicistico in modo uniforme a livello nazionale, non è consentito alla regione Sicilia di subordinare l'autorizzazione a prescrizioni preventive, specialmente ove esse siano generiche e, soprattutto, destinate produrre i loro effetti diretti esclusivamente a favore del gestore stesso”;*
- p3) T.a.r. Valle d'Aosta, 16 settembre 1999, n. 126 (in *Foro amm.*, 2000, 1815), secondo cui: *“Ai sensi dell'art. 23 l. 9 gennaio 1991 n. 9, la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla libera circolazione dell'energia elettrica in regime di autoconsumo tra le aziende aderenti alla società consortile allo scopo costituita spetta ancora al ministero dell'industria e non alla regione Valle d'Aosta”;* *“Ai sensi dell'art. 4, n. 6, l. 6 dicembre 1962 n. 1643, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16 d.leg. 16 marzo 1999 n. 79, l'ente nazionale energia elettrica mantiene una posizione centrale in materia di circolazione di energia elettrica, pur dopo la sua trasformazione in spa, e quindi ha un preciso interesse al corretto esercizio di tale attività all'interno di consorzi e società consortili”;*
- q) sulla nozione comunitaria di discriminazione indiretta in relazione alla collocazione dei pali appartenenti alla rete elettrica si veda Corte di giustizia UE, 16 luglio 2015, C-83/14, secondo cui:
- q1) *“La nozione di «discriminazione fondata sull'origine etnica», ai sensi della direttiva 2000/43/Ce del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e, in particolare, degli art. 1 e 2, par. 1, della stessa, dev'essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali tutti i contatori elettrici, in un quartiere urbano prevalentemente popolato da residenti di origine rom, sono collocati su pali appartenenti alla rete della linea elettrica aerea a un'altezza di sei o sette metri, mentre tali contatori sono collocati a un'altezza inferiore ai due metri negli altri quartieri, detta nozione si applica, indifferentemente, a seconda che la predetta misura collettiva interessi le persone che hanno una determinata origine etnica o quelle che, senza possedere detta origine, subiscono, insieme*

alle prime, il trattamento meno favorevole o il particolare svantaggio risultante da tale misura”;

q2) *“L’art. 2, par. 2, lett. b), direttiva 2000/43 dev’essere interpretato nel senso che: tale disposizione osta a una norma nazionale che prevede che, affinché sussista una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, il particolare svantaggio dev’essersi verificato a causa della razza o dell’origine etnica; la nozione di disposizione, criterio o prassi «apparentemente neutri», ai sensi di detta disposizione, designa una disposizione, criterio o prassi formulati o applicati, in apparenza, in modo neutro, ossia in considerazione di fattori diversi dalla caratteristica protetta e ad essa non equivalenti; la nozione di «particolare svantaggio», ai sensi di tale medesima disposizione, non designa casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza, ma significa che sono in particolare le persone di una determinata razza od origine etnica che si trovano svantaggiate a causa della disposizione, del criterio o della prassi di cui trattasi; supponendo che una misura come quella descritta al punto 1 del presente dispositivo non costituisca una discriminazione diretta ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. a), richiamata direttiva, tale misura può allora in linea di principio costituire, ai sensi della lett. b) di detto art. 2, par. 2, una prassi apparentemente neutra comportante un particolare svantaggio per persone di una determinata origine etnica rispetto ad altre persone; una siffatta misura può essere oggettivamente giustificata dalla volontà di garantire la sicurezza della rete di trasporto dell’elettricità e un corretto rilevamento del consumo di energia elettrica soltanto a condizione che detta misura non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione di tali finalità legittime, e che gli inconvenienti cagionati non siano sproporzionati rispetto agli scopi così perseguiti; ciò non avviene se si accerta - circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare - che sussistono altri mezzi appropriati e meno restrittivi che consentano di raggiungere dette finalità, oppure, in mancanza di questi altri mezzi, che detta misura pregiudica in maniera sproporzionata il legittimo interesse degli utenti finali di energia elettrica residenti nel quartiere interessato, prevalentemente popolato da residenti di origine rom, ad avere accesso alla fornitura di energia elettrica a condizioni che non possiedano un carattere offensivo o stigmatizzante e che consentano loro di controllare regolarmente il loro consumo di energia elettrica”;*

r) sulla competenza dell’Unione europea in tema di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, Corte di giustizia UE, 26 novembre 2014, C-66/13 (in *Foro amm.*, 2014, 2725, in *Riv. giur. edilizia*, 2015, I, 150, e in *Guida al dir.*, 2015, fasc. 8, 98), secondo cui:

- r1) *“Il diritto dell’Unione osta a che, dopo che una disposizione nazionale come quella di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza sia stata disapplicata da un giudice nazionale in quanto non conforme a tale diritto, lo stesso giudice applichi in sostituzione una precedente disposizione nazionale sostanzialmente analoga alla disposizione suddetta, che prevede la concessione di un’esenzione dall’obbligo di acquistare certificati verdi a motivo dell’immissione, nel mercato nazionale del consumo, di energia elettrica importata da uno stato terzo, mediante la previa conclusione, tra il gestore di rete nazionale ed un’analogo autorità locale dello stato terzo interessato, di una convenzione che determina le modalità di verifica necessarie per certificare che l’energia elettrica così importata è prodotta da fonti energetiche rinnovabili”;*
- r2) *“Il trattato Ce dev’essere interpretato nel senso che, tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2001/77/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, la Comunità europea dispone di una competenza esterna esclusiva che osta ad una disposizione nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede la concessione di un’esenzione dall’obbligo di acquistare certificati verdi a motivo dell’immissione, nel mercato nazionale del consumo, di energia elettrica importata da uno stato terzo, mediante la previa conclusione, tra lo stato membro e lo stato terzo interessati, di un accordo in forza del quale si garantisce che l’energia elettrica così importata è prodotta da fonti energetiche rinnovabili, secondo modalità identiche a quelle previste dall’art. 5 di tale direttiva”;*
- s) sulla procedura di vendita all’asta della energia elettrica e sul ruolo del Gestore:
- s1) Cons. Stato, Sez. VI, 16 settembre 2003, n. 5241 del 2003 (in *Foro it.*, 2004, III, 401 con nota di CIMINI), secondo cui, tra l’altro: *“Rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo il contenzioso avverso l’attività di cessione dell’energia del gestore della rete di trasmissione nazionale, attesa la forte attrazione in ambito pubblicistico di tale soggetto e la natura amministrativa degli atti dallo stesso adottati nell’ambito dell’attività, fortemente procedimentalizzata e funzionalizzata, di cessione dell’energia”;* *“La previsione normativa di cui all’art. 3, 12° comma, d.leg. 16 marzo 1999 n. 79 individua il gestore dell’energia elettrica quale soggetto cessionario dei diritti e delle obbligazioni dell’Enel (relativi, tra l’altro, all’acquisto di energia elettrica Cip6), previo decreto del ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il quale (d.m. 21 novembre 2000 come modificato dal*

successivo decreto 10 dicembre 2001) prevede in via transitoria che l'energia in argomento sia allocata sul mercato mediante procedure concorsuali disciplinate dall'autorità, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione; dette disposizioni normative consentono di escludere che l'attività, fortemente procedimentalizzata, di immissione nel mercato sia da inquadrare nell'ambito del libero esercizio di iniziativa economica da parte del gestore, atteso che difettano le principali manifestazioni della libertà contrattuale (ovvero la libertà di contrarre e quella di concludere accordi basati sull'esclusivo interesse delle parti contraenti) con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo le controversie (quale quella in esame) in materia di accertamento dell'irregolare svolgimento di una gara di aggiudicazione di un contratto di cessione di energia da parte del gestore, atteso che la rigida procedimentalizzazione dell'attività di cessione dell'energia comporta che la posizione soggettiva propria dei partecipanti alla procedura sia quella tipica di interesse legittimo"; "Gli atti adottati dal gestore nazionale dell'energia elettrica hanno natura amministrativa atteso il carattere dell'attività di detto soggetto, fortemente procedimentalizzata (e quindi soggettivamente amministrativa)"; "Il gestore della rete di trasmissione nazionale non ha l'obbligo di attivarsi in via di autotutela, interrompendo la procedura d'asta, nelle ipotesi di abnorme scostamento quantitativo tra le richieste presentate nella prima fase e quelle a base della procedura concorsuale, poiché il meccanismo di gara, disciplinato dalla delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas n. 308 del 2001, non consente di imputare a difetto di serietà o trasparenza la scelta delle imprese partecipanti alla prima fase di non prendere parte alla seconda";

- s2) osserva CIMINI, *op. loc. ult. cit.*, che: l'art. 4, 1° comma, d.m. 21 novembre 2000 (come modificato dal d.m. 10 dicembre 2001), dispone che l'energia venga allocata dal Grtn sul mercato mediante procedure concorsuali che si ispirino a parametri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e il compito di definire le modalità di svolgimento delle procedure è stato attribuito, dal decreto citato, all'Aeeg; la procedura si articola in una prima fase necessaria in cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal d.m. possono presentare istanza per l'assegnazione di un determinato numero di bande, offrendo un prezzo per ciascuna banda richiesta che non può essere pari o inferiore al prezzo base d'asta; se la richiesta complessiva di bande risulta inferiore alla disponibilità, il Grtn può passare direttamente all'assegnazione delle bande richieste; se la richiesta complessiva di bande risulti

superiore alla disponibilità, è prevista una seconda fase, dettagliatamente disciplinata dall'art. 4 della delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas n. 308 del 2001; a questa seconda ed eventuale procedura possono prendere parte i soggetti che hanno partecipato alla prima fase, presentando nuove offerte per un numero di bande non superiore a quelle già richieste e ad un prezzo non inferiore a quello già formulato nella prima richiesta; il Grtn dovrà quindi procedere all'assegnazione delle bande attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale basata sui prezzi al rialzo;

- s3) in dottrina, per una panoramica generale in tema di energia elettrica, cfr. G. NAPOLITANO, *L'energia elettrica e il gas*, in S. CASSESE (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale*, Milano, 2003, III, 2189;
- t) sulla responsabilità delle società che svolgono attività di compravendita di energia elettrica nei confronti degli utenti in caso di malfunzionamento della rete, nonché per danni da cose in custodia, si veda:
- t1) Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1581 (in *Foro it., Rep.*, 2018, voce *Energia elettrica*, n. 3), secondo cui *“in caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica”*;
- t2) Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017 (in *Foro it., Rep.*, 2017, voce *Responsabilità civile*, n. 198), secondo cui *“in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessario che il custode eserciti un effettivo potere sulla cosa, ovvero ne abbia la disponibilità giuridica e materiale, sicché, in base all'assetto ed alla distribuzione di competenze delineato dalla disciplina recata dal d.leg. n. 79 del 1999 (e dalla normativa regolamentare dettata in attuazione dello stesso d.leg.) nel settore dell'energia elettrica, custode della «rete elettrica» deve ritenersi il «titolare» della stessa - ossia il proprietario, che provvede in via immediata e diretta all'uso, conservazione e manutenzione della rete medesima - e non già il gestore, che ha solo un potere di regolazione e controllo sull'operato del*

«titolare», il cui cattivo esercizio potrebbe, eventualmente, dar luogo ad una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.”;

t3) Cass. civ., sez. VI, 13 febbraio 2015, n. 2964 (in *Foro it.*, 2015, I, 2440), secondo cui “posto che il gestore della rete di trasmissione nazionale, per la sua autonomia e indipendenza da tutti i soggetti operanti nel settore elettrico, ha una posizione di supremazia e di monopolio nella gestione della rete di trasmissione e non può considerarsi ausiliario di una società di distribuzione, quest'ultima, in caso di mancata fornitura di energia elettrica, non è tenuta a risarcire il danno patito dagli utenti finali della rete di distribuzione”;

u) sulla responsabilità per illegittima sospensione delle forniture di energia elettrica:

u1) Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2015, n. 25731 (in *Foro it.*, 2016, I, 871 con nota di CAPUTI – PARDOLESI) secondo cui: “In caso di grave inadempimento contrattuale (consistente nell'arbitraria sospensione della fornitura di energia elettrica pur a fronte dell'avvenuto pagamento del debito da parte dell'utente) il somministrante è obbligato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile, ovvero dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento (nella specie, si è ritenuto che, oltre al danno di natura patrimoniale, fosse astrattamente risarcibile il disagio subito dall'utente, la cui valutazione può avvenire anche in via equitativa)”;

“La clausola del contratto di somministrazione di energia elettrica, che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre all'utente inadempiente l'exceptio inadimplenti contractus; detta sospensione, legittima finché l'utente non adempia, se attuata quando questi abbia pagato il suo debito, integra a contrario un inadempimento del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, salva la prova dell'inimputabilità a sé di tale inadempimento, ovvero dell'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento, la quale deve perciò dipendere da causa estranea al somministrante ed alla sua organizzazione”;

u2) osservano CAPUTI – PARDOLESI, *Risarcimento da black out: apertura al danno da disagio?*, cit. (ai quali si rinvia per una casistica), che: il danno (di natura non patrimoniale) c.d. da «fastidio» o da «disappunto» si distingue per l'ingenerare nella vittima uno stato di temporanea frustrazione e irritazione, che può finire poi per influenzare negativamente la piena estrinsecazione della persona sia nello svolgimento delle proprie attività *uti singulo*, sia nella vita di relazione,

in specie nell'ambito familiare; la risarcibilità di un tale danno deve essere valutata caso per caso, secondo la giurisprudenza commentata dagli Autori, alla luce delle variabili del caso concreto, escludendo, tuttavia, che a priori alla ricorrenza di un dato evento, quale l'interruzione dell'energia elettrica, possa corrispondere un qualche vulnus di natura non patrimoniale economicamente risarcibile; su di un piano strettamente normativo, i presupposti di risarcibilità parrebbero quantomeno sostenibili quante volte si opini che nel caso di specie l'interesse costituzionale effettivamente leso coincide con il diritto al lavoro la cui compromissione è intuibile possa ripercuotersi sulla sfera non patrimoniale del soggetto attinto, potendo ritenere esistente, in via presuntiva, la gravità dell'offesa e la serietà del pregiudizio sofferto.